

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4324

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato COSENZA

Disposizioni per la riduzione e la certezza dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni

*Presentata il 29 aprile 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i fenomeni che più danneggiano le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell’economia italiana, vi è quello dei ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche a fronte di merci, opere e servizi regolarmente forniti, eseguiti e prestati. Secondo il monitoraggio dei pagamenti pubblici del Ministero dell’economia e delle finanze, che elabora in tempo reale i flussi di cassa di enti e amministrazioni, nel 2010 la situazione è stata particolarmente grave soprattutto nel Mezzogiorno. Molto preoccupante è quanto avviene in

alcuni specifici settori come quelli relativi alla sanità e alle infrastrutture.

Tali ritardi influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche le loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere a un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Come affermava già nell’autunno del 2008 la Commissione europea nel « Piano europeo di ripresa economica », questo tema è assolutamente centrale. Peraltro proprio una delle azioni prioritarie della

comunicazione della stessa Commissione COM(2008)800 del 26 novembre 2008, intitolata « Un piano europeo di ripresa economica » prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare assicurando, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture relative a forniture e servizi, comprese quelle alle piccole e medie imprese, per alleviare i problemi di liquidità.

Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile. In materia il nostro Paese è dotato di norme che riguardano il termine di pagamento nelle transazioni commerciali, ma di fatto solo in merito alle relazioni tra imprese (decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231). Manca invece una normativa dedicata alle pubbliche amministrazioni. Si pensi poi al fatto che oggi, in base all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, esiste una norma, che alla fine non fa altro che legittimare e implicitamente favorire comportamenti scorretti da parte delle pubbliche amministrazioni, in base alla quale le imprese creditrici possono giovare del sostegno delle assicurazioni e della società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE Spa), ma con priorità per quelle che accettano di diminuire *tout-court* l'entità del credito accumulato: è di fatto una sorta di ricatto per il quale si dice all'impresa che, se vuole ottenere quanto pattuito dai contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, allora deve accettare l'idea di ricevere alla fine meno soldi di quanto originariamente le spettano.

Anche tali distorsioni normative spiegano il crescere delle dimensioni del fenomeno. Una possibile svolta può essere costituita dalla prospettiva che, entro il 2013 per mezzo degli strumenti legislativi previsti, l'Italia attui una nuova direttiva europea (2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011) entrata in vigore lo scorso

marzo, la quale afferma che gli Stati membri assicurano, nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese, che il periodo di pagamento non debba superare uno dei seguenti termini:

trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.

La nuova direttiva è perfettamente in linea con quanto predicato in precedenza dal già citato « Piano per la ripresa economica » della Commissione europea nel 2008.

In tale contesto, la presente proposta di legge:

all'articolo 1 riporta i principi e le finalità che la ispirano nonché le definizioni basilari contenute nella direttiva 2011/7/UE;

all'articolo 2 introduce nel nostro ordinamento i termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, facendo in particolare riferimento all'importante articolo 4 di quest'ultima che impedisce la possibilità (oggi invece legittima in Italia alla

luce della normativa ancora in vigore) di allungare i termini, purché in presenza di ragioni giustificate, oltre i sessanta giorni;

all'articolo 3 prevede misure finalizzate, da un lato, a penalizzare le pubbliche amministrazioni che non pagano i fornitori in tempo e, dall'altro, a garantire alle imprese danneggiate la possibilità di compensare i mancati incassi in termini di benefici fiscali;

all'articolo 4 abroga la norma (citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008) che offre alle imprese la possibilità di ricorrere all'aiuto delle società di assicurazione e della SACE Spa per rientrare del debito accumulato con le pubbliche amministrazioni, una possibilità che però è subordinata all'accettazione, da parte delle stesse imprese in sofferenza, di diminuire l'entità del proprio credito.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. Al fine di garantire ai creditori una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, la presente legge si applica alle transazioni commerciali per la fornitura di merci e di servizi da parte delle imprese alle pubbliche amministrazioni statali e locali.

2. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali »: transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci, l'esecuzione di opere e la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) « pubblica amministrazione »: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;

c) « impresa »: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona.

### ART. 2.

*(Termini di pagamento).*

1. Nelle transazioni commerciali tra le pubbliche amministrazioni statali e locali e le imprese, il periodo di pagamento non deve superare uno dei seguenti termini:

a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della

fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data;

2. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione non può mai superare il termine di cui al comma 1, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e non superi comunque sessanta giorni di calendario.

### ART. 3.

*(Compensazioni alle imprese creditrici).*

1. Scaduti i termini di cui al comma 1 dell'articolo 2, ferma restando la facoltà di portare in giudizio la pubblica amministrazione insolvente, le imprese possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto e accumulando un credito d'imposta, a seconda della natura della pubblica amministrazione debitrice, sia rispetto alla fiscalità nazionale che a quella locale.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 4.

*(Abolizione della possibilità di riduzione del credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni).*

1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0048450\*